

Milano, 10 marzo 2020

Tra

ASSOGRAFICI, AIE, ANES

E

SLC CGIL

PREMESSO CHE

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 ed è allo stato applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OO.SS..

La precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2019

SI CONCORDA

di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020, nel comune auspicio di aver definito entro quella data il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. I relativi valori e gli eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.


Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI



SLC CGIL



AIE



ANES



Milano, 10 marzo 2020

Tra

ASSOGRAFICI, AIE, ANES

E

FISTEL CISL

PREMESSO CHE

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 ed è allo stato applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OO.SS..

La precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2019

SI CONCORDA

di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020, nel comune auspicio di aver definito entro quella data il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. I relativi valori e gli eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.


Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI




FISTEL CISL



AIE



ANES



Milano, 9 marzo 2020

Tra

ASSOGRAFICI, AIE, ANES

E

UILCOM UIL

PREMESSO CHE

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 ed è allo stato applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OO.SS.

La precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2019

SI CONCORDA



di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020, confermando che i relativi valori e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI


AIE



ANES



UILCOM UIL



Milano, 9 marzo 2020

Tra

ASSOGRAFICI, AIE, ANES

E

UGL CARTA STAMPA

PREMESSO CHE

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 ed è allo stato applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OO.SS..

La precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2019

SI CONCORDA


di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020, confermando che i relativi valori e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo dei 30% a carico del lavoratore.


Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI



AIE



ANES



UGL CARTA STAMPA

